

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 in previsione dell'approvazione del rendiconto 2016

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*

Esaminata la proposta, trasmessa dal responsabile del servizio finanziario, di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2016, con la quale viene disposta la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 e al bilancio di previsione 2017 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre;

Richiamati:

- a) l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m. e i.;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio e in particolare:



- a) l'elenco dei residui attivi cancellati definitivamente;
- b) l'elenco dei residui passivi cancellati definitivamente;
- c) l'elenco dei residui attivi reimputati;
- d) l'elenco dei residui passivi reimputati;
- e) l'elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2016;
- f) l'elenco dei residui passivi conservati al 31/12/2016;
- g) l'elenco delle variazioni a saldo zero al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- h) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati;

dato atto che dalla verifica effettuata relativamente ai residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio 2016, è emersa l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione, e pertanto il riaccertamento ordinario dei residui risulta tecnicamente corretto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

Il Revisore Unico
(Dott. Francesco Pizzigoni)



Parma, 28.03.2017